



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO

16

DEL 25-02-20

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP 2020

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 12:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

LISI LUCA	SINDACO	P
MARCHETTI ANTONELLA	VICE-SINDACO	P
OTTAVI MATTEO	ASSESSORE	P
PRETELLI LUCA	ASSESSORE	P
SERAFINI ALESSANDRA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LISI LUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Su proposta del Responsabile del Servizio

VISTA la delibera G.M. n. 21 del 8.3.2005, con cui venivano adeguate le tariffe Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche con decorrenza anno 2005.

VISTE le delibere G.M. n. 24/2006, 14/2007, 15/2008, 10/2009, 12/2010, 10/2011, 30/2012, 54/2013, 43/2014, 50/2015 con cui venivano confermate le stesse tariffe per i relativi anni;

VISTA la delibera G.M. n. 29 del 26/04/2016 con cui venivano confermate per l'anno 2016 le tariffe occupazioni ed aree pubbliche già approvate per l'anno 2005 ad eccezione della tariffa temporanea per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli limitatamente alla fascia oraria 08,00/14,00 che è stata ridotta del 30% ;

VISTO il D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993, recante la revisione e l'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (T.O.S.A.P.), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.04.1994 e successive modificazioni

VISTO che per effetto del cambiamento disposto dall'art. 42, comma 2 lettera f) e 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale ad eccezione dell'aliquota IMU e dell'aliquota Addizionale IRPEF.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto 13 dicembre 2019 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al **31 marzo 2020** (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019).=

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 comma 843, il quale stabilisce il blocco per l'anno 2020 di aumenti tariffari della TOSAP se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione;

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 le tariffe per la Tassa Occupazione di spazi ed aree pubbliche già approvate per l'anno 2016;

VISTO l'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto , riportante le tariffe da applicarsi per l'anno 2020, per la T.O.S.A.P.=

RICORDATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1) DI CONFERMARE PER L'ANNO 2020 le tariffe per la Tassa Occupazione di spazi ed aree pubbliche già approvate per l'anno 2016 ;

2) **DI DARE ATTO** che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2020/2022 in corso di redazione;

3) **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennale 2020/2022, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

4) **DI DISPORRE** idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;

5) **DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Tributi;

6) **DI DARE ATTO** che é stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

7) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Concessionario del servizio;

8) **DI INVIARE** il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201 entro il termine di trenta

giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, seguendo la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la suesesa proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 11 DEL 21-02-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP 2020

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 21-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to **Torcolacci Antonella**

 Firmato

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 21-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to **Dott. Magnanelli Luciano**

 Firmato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LISI LUCA

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Pubblicazione N. 126 Li, 26-02-2020

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267:

- per quindici giorni consecutivi
- è stata data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Data,

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

La presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA:

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 25-02-2020

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Allegato A)

COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO

UFFICIO TRIBUTI

**TARIFFE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato alla deliberazione Consiliare n. 21, in data 8 MAR. 2005)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
	C A T E G O R I E			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	26,25	20,84	15,75	10,49
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	8,75	7,00	5,25	3,49
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	7,87	6,34	4,72	3,15
Passi carrabili (comma 3)	13,12	10,49	7,87	5,25
<i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>				
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	2,62	2,08	1,57	1,04
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	7,87	6,34	4,72	3,15
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	5,25	4,19	3,15	2,10
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	26,25	20,84	15,75	10,49

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, comma 5, primo periodo).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47).

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge n. 488/99 la tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze determinata al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di lire 1.500 per utenza e comunque, con un importo minimo della tassa non inferiore a lire 1.000.000, la tariffa viene annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2-bis) : Tassa annuale complessiva L. 38,60

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) :

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: Tassa annua L. 77,21
- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di L. 15,57

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50 % delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
7,71	10,02	11,56	15,42	11,56	15,02	17,34	23,12

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
a) Centro abitato	69,48	+ 1/5	
b) Zona limitrofa	38,73	+ 1/5	
c) Sobborghi e zone periferiche	23,26	+ 1/5	
d) Frazioni	7,74	+ 1/5	

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
		C A T E G O R I E			
		I	II	III	IV
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	1.61	1.28	0.96	0.65
	Oraria	0.067	0.053	0.040	0.027
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c).	Giornaliera	0.536	0.429	0.322	0.214
	Oraria	0.0233	0.0178	0.0134	0.0089
Occupazioni con tende e simili (comma 3).	Giornaliera	0.482	0.386	0.289	0.192
	Oraria	0.0200	0.0160	0.0120	0.0080
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	2.41	1.93	1.45	0.96
	Oraria	0.1004	0.0804	0.0876	0.0400
(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	0.805	0.643	0.482	0.321
	Oraria	0.0335	0.0267	0.0200	0.0133
(*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo).	Giornaliera	0.365	0.418	0.313	0.209
	Oraria	0.0134	0.0107	0.0080	0.0053
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo).	Giornaliera	0.806	0.643	0.482	0.321
	Oraria	0.0335	0.0267	0.0240	0.0132
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	1.131	0.897	0.676	0.451
	Oraria	0.0471	0.0373	0.0281	0.0187
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	0.805	0.649	0.482	0.321
	Oraria	0.0335	0.0267	0.0200	0.0133
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7).	Giornaliera	0.322	0.257	0.182	0.128
	Oraria	0.0134	0.0107	0.0082	0.0053

(*) D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del ⁵⁰.....% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del% (art. 42, c. 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
(art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato.....	15,49	
b) Zona limitrofa.....	11,30	
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche..	7,74	

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 49 - Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

— Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

*1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

..... omissis

- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. »